

La nuova disciplina europea dell'etichettatura del vino

Nicola Lucifero

1.- Inquadramento: le novità legislative sull'etichettatura del vino nell'evoluzione normativa dettata dalla strategia europea della sostenibilità

Le novità introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 hanno interessato le disposizioni contenute nel Reg. (UE) 1308/2013 relative all'etichettatura e alla presentazione del vino e dei prodotti vitivinicoli sollevando nodi ermeneutici che rilevano sul piano sistematico. Queste, in particolare, riguardano le norme poste a governo dell'etichettatura con riferimento all'art. 119 del Reg. (UE) 1308/2013 e all'introduzione dell'obbligo di indicare, anche per i vini aromatizzati¹, l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, oltre alle modalità di presentazione, posto che tali

dati informativi possono essere messi a disposizione dei consumatori anche per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

Si tratta di modifiche significative che acquisiscono una particolare valenza se collocate nel più ampio contesto dell'evoluzione più recente della Politica agricola comune (PAC) e degli interventi del legislatore europeo in linea con la strategia del Green Deal dell'Unione europea², come peraltro si rileva dalla lettura dei primi considerando del citato Reg. (UE) 2021/21173. Invero, tale novità legislative sono espressione di un processo normativo fortemente ancorato agli obiettivi del citato *Green Deal* e più in dettaglio consequenziali con le finalità previste dalla strategia *From Farm to Fork*⁴, che contribuiscono al raggiungimento di regimi alimentari sani e sostenibili in grado di sostenere la transizione verso un modello di crescita improntato ai canoni della sostenibilità, ma ancor più di una nuova prospettiva che coinvolge il settore vitivinicolo, segnatamente nelle regole che intervengono sulla produzione e in relazione alle disposizioni che interessano il consumo del vino⁵.

Preliminarmente, è bene osservare come il tema delle

(¹) Cfr. Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

(²) Cfr. Comunicazione del 11 dicembre 2019, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni*, Il Green Deal Europeo, COM (2019) 640 final.

(³) Cfr. considerando n. 1 Reg. (UE) 2021/2117.

(⁴) Cfr. Comunicazione della Commissione Europea del 20 maggio 2020, *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM (2020) 381 final.

(⁵) La strategia *from Farm to Fork* acquisisce, sul piano concettuale e programmatico, un forte peso, in quanto affronta, in modo globale, le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sana e un pianeta sano nella prospettiva di costruire una filiera alimentare che funziona per i consumatori, i produttori, il clima e l'ambiente. Si tratta, a ben vedere, di una visione olistica del concetto di filiera che pone sullo stesso piano soggetti (i.e. produttori e consumatori) e settori (i.e. alimentare, climatico e ambientale) per perseguire obiettivi, che a prima vista potrebbero essere considerati potenzialmente divergenti, ma che convergono attraverso la definizione di una unica strategia: le Istituzioni europee si propongono di ridurre l'impronta ambientale e climatica del sistema alimentare rafforzando la resilienza, e al contempo garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare di fronte ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, al fine di guidare la transizione globale verso la sostenibilità competitiva, dal produttore al consumatore. Non può non considerarsi la forte valenza, anche a livello legislativo, della citata strategia, in quanto questa sposta il baricentro del legislatore dall'imprenditore, fino ad oggi destinatario delle norme collegate alla sua attività, verso la filiera nel contesto della regolazione del mercato per il perseguimento di scopi unitari che sono riconducibili alla *food safety* e alla *food security*, senza per questo incidere sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. Infatti, è possibile osservare come le citate strategie siano fortemente interconnesse e si rafforzino notevolmente le une con le altre, favorendo l'adozione di una visione unitaria tra natura, agricoltori, industria e consumatori nella prospettiva di una sostenibilità alimentare, come – peraltro – si riscontra anche nella citata strategia per la biodiversità, ove gli obblighi conservativi e di tutela della natura prevalgono e coinvolgono anche il fattore terra e l'attività agricola. In altri termini, la strategia europea si propone di raggiungere una filiera alimentare sostenibile che possa dare luogo a regimi alimentari non più solo sicuri, ma anche sostenibili, con una particolare attenzione alle questioni ambientali, sanitarie, sociali ed etiche. Sul punto A. Jannarelli, *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, p. 182 osserva puntualmente che la formula dello sviluppo sostenibile assume piena valenza giuridica esprimendo, appunto, che lo sviluppo assicurato dalla libera iniziativa non va tanto limitato o represso a causa delle diseconomie che ne discendono, ma va piuttosto orientato nella direzione in grado di riportare al

novità legislative introdotte per l'etichettatura del vino si inserisca a pieno titolo nel contesto delle riflessioni di questo convegno riconducibili alle *Sfide poste dal cambiamento climatico al settore vitivinicolo*, in quanto il fenomeno dei cambiamenti climatici ha indotto il legislatore europeo a collocare gli interventi per il clima e per il raggiungimento del traguardo della neutralità climatica entro il 2050⁶ nell'ambito delle politiche del *Green Deal* intersecando e combinando le diverse azioni in funzione degli obiettivi individuati dalla strategia verde dell'Unione europea – i.e. inquinamento zero, aria acqua e suolo; neutralità climatica, tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita dei cittadini, impegno sostenibile delle risorse – per perseguire una transizione ambientale, oltre che sociale inclusiva e non discriminatoria. Si tratta, a parere di chi scrive, di un processo che investe diversi ambiti, oltre a quello della agricoltura, dell'ambiente e della biodiversità, che, in attuazione dell'Accordo di Parigi del 2015, ha visto rafforzare il processo integrativo con le politiche climatiche da tempo già avviato mediante atti di *soft law*⁷, e più di recente consolidatosi con la normativa europea sul clima adottata con il Reg. (UE) 2021/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il Quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Reg. (CE) 401/2009 e il Reg. (UE) 2018/1999, Normativa europea sul clima.

Una transizione – quella attualmente in corso – che affida il ruolo guida ai principi tradizionali dell'azione ambientale e, in particolare, al principio di precauzione, nel contesto di un modello economico sostenibile diretto a contemperare in modo equilibrato ed efficiente una pluralità di valori ed interessi: non soltanto la salute e la sicurezza alimentare, ma altresì la salva-

guardia dell'ambiente, della biodiversità degli ecosistemi, la dignità della persona e del lavoro e, non da ultimo, l'equità e la solidarietà nei rapporti commerciali.

Predetta visione ampia ed articolata ruota attorno al concetto dei c.d. "sistemi alimentari sostenibili" dove emerge che, se da un lato la produzione agricola deve essere compatibile con le politiche ambientali e resiliente, sostenibile, efficiente anche dal punto di vista energetico, dall'altro alla base della filiera occorre porre attenzione all'educazione del consumatore di alimenti verso stili di vita ed abitudini di consumo che riescano a dare luogo ad un circuito virtuoso della produzione alimentare sostenibile e resiliente. Fine che sembra poter essere raggiunto attraverso le informazioni veicolate sul mercato al consumatore e, al contempo, una sua maggiore sensibilità agli aspetti salutaristici collegati alle scelte alimentari.

Ora, nel contesto evolutivo brevemente descritto tutti gli alimenti sono coinvolti, e tra questi anche il vino, con regole che intervengono sul mercato per incidere, attraverso il consumatore, sui modelli di consumo. A tale proposito, si ritiene opportuno enfatizzare l'apertura voluta dal legislatore europeo per una disciplina, tradizionalmente radicata sulla produzione dei vini di qualità, il cui elemento identitario è rinvenibile nel territorio e nei processi produttivi che vi trovano luogo, verso nuove disposizioni che riguardano la produzione dei vini, quali i prodotti sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale⁸, nonché il mercato per le implicazioni del vino sulla salute del consumatore. La linea di congiunzione tra questi interventi è rappresentata, come accennato, dalla strategia europea sulla sostenibilità attualmente in atto, che mira a raggiungere un sistema alimentare sostenibile in

proprio interno il perseguimento di tutte le esternalità positive, che una lunga tradizione ha legato all'esercizio dell'attività agricola. In argomento, per una ampia analisi del tema della sostenibilità in agricoltura v. *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, S. Masini, V. Rubino (a cura di), Bari, 2021; P. Lattanzi, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (diretto da), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, p. 29 ss.

⁽⁶⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione Europea del 24 febbraio 2021, *Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici* – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM (2020) 82 final.

⁽⁷⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030*, del 24 ottobre 2014, COM (2014) 15 final.

⁽⁸⁾ Si veda l'allegato VII, Parte II, del Reg. (UE) 1308/2013 che prevede tra le categorie dei prodotti vitivinicoli, anche i vini sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale (ossia con un titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol.) o parziale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del medesimo regolamento. Le disposizioni nazionali in materia sono dettate dal D.M. del MASAF del 20 dicembre 2024.

quanto giusto, sano e rispettoso dell'ambiente. D'altronde, la produzione alimentare contribuisce anch'essa all'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo, nonché alla perdita di biodiversità intervenendo in tal modo sui cambiamenti climatici e consuma quantità eccessive di risorse naturali.

Allo stesso tempo, per perseguire regimi alimentari di qualità, sotto il profilo della salute, acquisisce rilievo il consumo alimentare (compreso il vino), obiettivo perseguibile attraverso l'adozione di scelte sempre più consapevoli da parte dei consumatori⁹, sotto il profilo dietetico, nutrizionale e più in generale salutare, rese possibili dalle informazioni veicolate dai prodotti sul mercato, oltre che dalla c.d. *consumption behavior* frutto di adeguate conoscenze dei consumatori¹⁰. Non a caso il Reg. (UE) 1169/2011 evidenzia che l'adattamento delle informazioni alle mutevoli istanze dei consumatori deve tenere conto dell'interesse verso determinate informazioni che possono essere influenzate da considerazioni di natura sanitaria, economica, sociale, etica e ambientale¹¹.

Invero, le innovazioni introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117 intervengono in particolare sulla dimensione propriamente sociale dello sviluppo sostenibile, in quanto si tende a considerare l'etichetta quale strumento informativo più idoneo ed efficace per informare il consumatore circa l'impatto che le sue scelte, collegate al consumo del vino, possono determinare alla sua salute, e più in generale, agli obiettivi di sanità

pubblica perseguiti a livello europeo¹². Del resto la strategia *From Farm to Fork* mira a potenziare la funzione orientativa delle informazioni alimentari sul mercato, e in tal modo a perseguire gli obiettivi di sostenibilità dettati dal *Green Deal* a cui è collegato.

Si conferma in questo modo il ruolo centrale del consumatore di alimenti nel contesto della strategia della sostenibilità per il perseguimento delle finalità da essa indicate, siano esse riferite alla preservazione delle risorse naturali o della biodiversità o della riduzione dell'inquinamento, in quanto attore fondamentale del mercato. In questo modo, la protezione del consumatore acquisisce una valenza ulteriore e riceve una specifica attenzione da parte del legislatore in funzione dell'esercizio delle scelte dallo stesso condotte sul mercato per la ricaduta sociale che queste possono determinare¹³.

2.- La legislazione vitivinicola e la produzione dei vini di qualità. Tradizione e innovazione quale contesto disciplinare in cui si inserisce l'approccio multidimensionale della sostenibilità

Prim'ancora di soffermarmi sulle novità apportate dal Reg. (UE) 2021/2117 al Reg. (UE) 1308/2013 è opportuno cogliere la rilevanza dell'intervento normativo da una prospettiva di ordine sistematico. Dico questo perché apparentemente il tema dell'etichettatura del vino

⁽⁹⁾ Cfr. p. 2.3. della *Farm to Fork Strategy*, cit.

⁽¹⁰⁾ È questa una prospettiva oramai consolidata a livello europeo, basti considerare l'impianto del Reg. (UE) 1169/2011 e il rilievo assegnato alle informazioni veicolate al consumatore sugli alimenti concernenti la composizione, l'identità o le caratteristiche dell'alimento, oppure sull'uso sicuro dell'alimento (art. 4, par. 1), che denota un rafforzamento della funzione preventiva espletata dalla comunicazione business to consumer nel settore alimentare. Il fine è quello di mettere il consumatore in condizioni di poter effettuare scelte consapevoli e quanto più prossime alle sue esigenze, demandando in questo modo a quest'ultimo il compito di provvedere alla sua salute attraverso il consumo o meno dell'alimento. Sul punto, per tutti, S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012, 119. In dottrina v., ex multis, L. Costato, *Le etichette alimentari nel nuovo Reg. 1169/2011*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 658; A. Jannarelli, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo Reg. n. 1169/2011 tra l'onniprensività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 38; A. Germanò, *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 207; F. Capelli, *Il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le sue guide spirituali*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 2, 2014, p. 13; S. Bolognini, *Linee guida della nuova normativa europea relativa alla "fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2012, p. 613; I. Canfora, *Informazioni e tutela della salute e conformazione del contenuto negoziale tra diritto europeo e diritti nazionali*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 119; Ead., *Brevi riflessioni sulla tutela dei consumatori di prodotti agroalimentari nel diritto europeo, tra sicurezza degli alimenti e diritto all'informazione*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. II, Napoli, 2014, p. 127; infine sia lecito rinviare a N. Lucifero, *Etichettatura degli alimenti (voce)*, in *Digesto civ.*, Agg., IV, Torino, 2009, p. 210.

⁽¹¹⁾ Sul punto S. Carmignani, *L'informazione ai tempi della sostenibilità*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 1, 2024, pp. 27-29.

⁽¹²⁾ Cfr. *considerando* n. 42 Reg. (UE) 2021/2117.

⁽¹³⁾ Ancora S. Carmignani, *L'informazione ai tempi della sostenibilità*, op. cit., p. 29.

potrebbe sembrare un argomento marginale rispetto al più ampio contesto della legislazione vitivinicola e risolvibile attraverso la mera individuazione delle indicazioni orizzontali e verticali che compongono il quadro normativo vigente, segnatamente riconducibile al Reg. (UE) 1169/2011, con riferimento ai principi e alle regole generali in materia di informazione al consumatore di alimenti e al livello di settore, alla disciplina verticale contenuta agli artt. 117-123 del Reg. (UE) 1308/2013 che si completano, in ambito nazionale, con gli artt. 43 ss. del TU vino.

Invece, la citata modifica normativa pone l'accento, per la prima volta, sul rapporto tra consumo del vino e salute rafforzandone il ruolo preventivo, a tutela dei consumatori, e trasferendo su questi ultimi informazioni capaci di sollecitare comportamenti maggiormente coerenti con gli obiettivi ritenuti prioritari dalle politiche europee sulla sostenibilità, tra cui, limitatamente alla salute, il contrasto alla obesità e alla prevenzione del cancro, la cui ricaduta a livello asociale è particolarmente significativa.

Orunque, le modifiche apportate all'etichettatura del vino, a mio parere, acquisiscono un maggior peso se colte nel contesto della disciplina di settore, tradizionalmente legate ad una politica di qualità e valorizzazione culturale del prodotto in relazione al territorio di origine¹⁴. È questa la matrice unitaria e principale che da tempo ha segnato il settore del vino condizionando sia le regole della produzione sia quelle del mercato, tra cui – come si dirà a breve – anche quelle informa-

tive, scalfita da ultimo dalle nuove disposizioni che si collocano sul piano del rapporto tra consumo del vino e salute¹⁵.

L'etichettatura del vino, infatti, risultava fortemente legata alla disciplina della qualità al punto che le prime segnavano e condizionavano le indicazioni informative trasmesse in etichetta¹⁶. La dimensione culturale del vino, il suo collegamento con il territorio, e più in generale la politica di qualità, hanno fortemente segnato la disciplina di settore al punto da non comprendere, a differenza di quanto previsto dal Reg. (UE) 1169/2011 per gli altri prodotti alimentari, l'obbligatorietà delle indicazioni nutrizionali e dei suoi contenuti. Su questo punto mi pare opportuno, anche in una prospettiva di ordine sistematico, mettere in luce come, tradizionalmente, il settore del vino è sempre stato caratterizzato da un impianto disciplinare riconducibile principalmente alle regole dei prodotti di qualità, e quindi al suo territorio di origine (il c.d. "terroir") espressione di una cultura, di tradizione e di una qualità produttiva – sempre evidenziate attraverso le indicazioni geografiche – che si riflettevano anche nella normativa di settore dettata per l'etichettatura, rimasta pressoché inalterata per decenni. Basti considerare che la disciplina verticale del settore vitivinicolo, complice l'art. 118 del Reg. (UE) 1308/2013, ha statuito l'applicabilità delle regole orizzontali in tema di informazione al consumatore di alimenti di cui al Reg. (UE) 1169/2011 in via residuale, in funzione delle specifiche disposizioni previste per il vino ed il cui impianto ruota

⁽¹⁴⁾ In generale, A. Germanò, E. Rook Basile, N. Lucifero, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2022, p. 119 ss.. Con riguardo alla disciplina dell'etichettatura sia lecito rinviare a N. Lucifero, *L'etichettatura del vino*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (diretta), *op. cit.*, pp. 507-520.

⁽¹⁵⁾ Tali considerazioni rilevano sul piano sistemico ove si consideri l'intero quadro disciplinare e il venir meno di quelle regole proprie del settore vitivinicolo, sotto il profilo della produzione e ancor più del mercato, che dotavano il settore di una sua marcata individualità, financo di specialità, rispetto agli altri comparti agricoli. In questa prospettiva, si ritiene di poter individuare attraverso una lettura unitaria degli interventi dettati dal legislatore europeo la c.d. despecializzazione della legislazione vitivinicola in luogo di un costante allineamento rispetto alle norme generali comuni a tutti i settori agricoli. Una prospettiva interpretativa che si ritiene essere individuata nel momento in cui la disciplina contenuta nell'ocm del vino, Reg. (CE) 479/2008, è stata inserita per il tramite del Reg. (UE) 491/2009 nell'ambito dell'ocm unica, di cui al Reg. (CE) 1234/2007 con un impatto significativo sotto diversi profili, tra cui la classificazione dei vini di qualità, successivamente confermata con il Reg. (UE) 1308/2013 e mediante le modifiche apportate dal Reg. 2021/2117 proprio con riguardo alla disciplina dell'etichettatura per il vino e, da ultimo, dal Reg. (UE) 2024/1143 con riguardo alle indicazioni geografiche dei vini, non più oggetto di una disciplina autonoma contenuta nel Reg. (UE) 1308/2013 ma le cui modifiche rispondono ad un medesimo impianto disciplinare sui regimi di qualità.

⁽¹⁶⁾ Non a caso la dottrina più autorevole riferisce delle qualità del vino «declinate in un organico intreccio fra i profili materiali e connotazioni simboliche» ed evidenzia gli interventi di regolazione che «investe congiuntamente, e con forti connotati di specialità, le regole del prodotto e le regole della comunicazione»: così F. Albinini, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2015, p. 382. Sottolinea la complessità della regolazione del settore vitivinicolo e la presenza di molti aspetti peculiari della disciplina pubblicistica S. Amoroso, *La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, fasc. 1, p. 61.

interamente attorno alla disciplina della qualità, sia con riguardo alle indicazioni obbligatorie che a quelle facoltative (artt. 119-120). Disposizioni rimaste per lungo tempo invariate: l'art. 119 prevede l'obbligatorietà di informazioni che sono collegate al vino di qualità, e più in particolare alla tipologia di vino, se Docg, Doc o Igt (ora Dop o Igp), oppure se prevista all'interno del disciplinare di produzione. L'art. 120 enuncia espressamente le indicazioni facoltative il cui ambito di applicazione è tuttavia assai contenuto in quanto l'elenco proposto si lega anch'esso alle regole della qualità e alla tipologia specifica del vino di qualità.

L'evoluzione della disciplina risponde chiaramente ad una prospettiva di sistema impressa dal legislatore che coinvolge anche gli obblighi informativi: per quanto osservato in precedenza, il vino, in quanto *alimento*, è sottoposto a regole comuni a tutti gli alimenti anche sul piano informativo per la tutela della salute del consumatore.

La lettura sistematica delle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2021/2117, e degli atti di *soft law*, evidenziano che la tendenza a voler considerare gli effetti nocivi del vino risponde più che a una sensibilizzazione del consumatore, ad una logica di mercato e di indirizzo politico, di fonte europea, per perseguire le finalità della sostenibilità, come summenzionato, valorizzando il contributo che tali prodotti possono apportare in termini di promozione e tutela dell'ambiente e del tessuto economico e sociale dei territori d'origine. Invero, l'attenzione da parte delle Istituzioni europee alla necessità di dover ridurre il consumo nocivo di alcohol è maturata da tempo¹⁷ e, prim'ancora, era stato incidentalmente affrontato con la sentenza della Corte di Giustizia del 6 dicembre 2012 con riferimento alla qualificazione di un vino come facilmente digeribile¹⁸. A tale riguardo, si richiamano le conclusioni dell'Avvocato Generale che volutamente si soffermano sugli effetti negativi collegati al consumo del vino e,

quindi, la rilevanza del *claim* che viene poi ricompreso nell'ambito della nozione di indicazione sulla salute, di cui al Reg. (CE) 1924/2006, in quanto sottintende un effetto benefico temporaneo sullo stato fisico del consumatore, e quindi escluso, posto che nell'etichetta dei vini, tra le informazioni obbligatorie, non possono trovare luogo le indicazioni sulla salute per espressa previsione dell'art. 4, par. 3, Reg. (CE) 1924/2006.

Come tutti i prodotti alimentari, i vini sono legati alla sfida della sostenibilità e, anche in considerazione di questo, i consumatori sono chiamati ad effettuare all'atto dell'acquisto scelte consapevoli in funzione dell'impatto ambientale, sociale ed economico della produzione vitivinicola, nonché per gli aspetti collegati alla tutela della salute e quindi dei profili nutrizionali, nonché sulla composizione del prodotto. Da qui le modifiche apportate dal nuovo Reg. (UE) 2021/2117 con riguardo alla dichiarazione nutrizionale – fino ad oggi escluso per il settore vitivinicolo per espresso richiamo normativo [art. 16, par. 4, Reg. (UE) 1169/2011], ancorché rientranti tra le indicazioni obbligatorie del Reg. (UE) 1169/2011 – e all'elenco degli ingredienti (con la possibilità di utilizzare per tali prodotti etichette riportanti il simbolo ISO 2760 «i» accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale completa).

Come anticipato, si tratta di modifiche normative non estemporanee, ma che devono essere lette nel contesto della riforma della PAC del 2021, relativa anche al settore del vino e che coinvolgono anche la politica di qualità. In tale prospettiva, le disposizioni sulla commercializzazione dei vini possono essere ricollegate alla finalità del nostro legislatore di agevolare il passaggio verso regimi alimentari più sani e consapevoli, in risposta al crescente interesse manifestato in generale da parte dei consumatori al rapporto tra cibo e salute¹⁹.

(¹⁷) Cfr. Comunicazione del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 final.

(¹⁸) Cfr. CGUE 6 settembre 2012, in causa C-544/10, *Deutsches Weintor eG c Land Rheinland-Pfalz*.

(¹⁹) Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al consiglio *sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche* del 13 marzo 2017, COM (2017) 58 final, ove è riportato che l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono indicazioni di fondamentale importanza per aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli e salutari. Le deroghe all'obbligo di fornitura dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per determinati alimenti riguardano principalmente i prodotti a base di un unico ingrediente, il cui nome è sufficiente a informare i consumatori sul loro contenuto, come ad esempio sale, frutta e verdura. Nel caso delle bevande alcoliche non è tuttavia possibile dare per scontato che i consumatori siano al corrente dei vari ingredienti utilizzati nel processo di produzione e del loro valore nutrizionale.

Profilo, questo, che non deve essere, a mio parere, confuso con l'attenzione rivolta anche dal legislatore europeo ai vini c.d. dealcolati, a cui viene ridotto parzialmente o totalmente il tenore alcolico, il cui interesse crescente è collegato all'aumento del consumo di alcohol da parte dei più giovani, come peraltro già puntualizzato nei considerando del Reg. (UE) 2021/2117²⁰. Non vi è invece un apparente collegamento con la ricerca di metodi di produzione maggiormente sostenibili, posto che tali vini (dealcolati) richiedono processi produttivi particolarmente complessi, unitamente ad un largo consumo di energia. In ogni caso anche predetti vini sono sottoposti al medesimo obbligo di indicare in etichetta – al pari dei vini tradizionali – la dichiarazione nutrizionale e l'elenco ingredienti.

Le considerazioni sopra riportate confermano la prospettiva del rapporto tra vino e salute quale base su cui si è costruito l'intervento in seno alla disciplina della nuova PAC relativamente all'etichettatura del vino, in quanto l'informazione al consumatore assolve una funzione preventiva particolarmente efficace. Nondimeno, va ricordato che in seno alle Istituzioni europee il rafforzamento degli obiettivi sanitari collegati al consumo di vino si lega al più ampio Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021²¹. Significativo è il riferimento alla riduzione nociva di alcohol nel più ampio contesto delle iniziative volte ad ottenere la riduzione in percentuale significativa delle patologie tumorali entro il 2025 facendo leva su «l'obbligo di indicare l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022, e le avvertenze

sanitarie entro la fine del 2023».

Ora, se sul piano interpretativo il collegamento tra il testo del Reg. (UE) 2021/2117 e il citato Piano europeo di lotta contro il cancro risulta chiaro ed evidente per le considerazioni anzidette, deve essere osservato che questo si perde del tutto nei considerando del regolamento della PAC limitandosi ad affermare tale previsione normativa risponde all'esigenza di garantire ai consumatori maggiori informazioni²².

3.- Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo. Le nuove indicazioni obbligatorie: le dichiarazioni nutrizionali e l'elenco degli ingredienti

Le novità introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117 si inseriscono all'interno della previsione di una griglia di informazioni da riportare in etichetta che si ricava dalle diverse fonti, europee ed interne, da cui si rileva una disciplina articolata, e talvolta estremamente dettagliata, sia sul piano delle regole sostanziali che di quelle formali.

Un complesso di regole che è alla base della conformità dell'etichetta del vino e che, a ben vedere, rappresenta un requisito fondamentale affinché il prodotto possa essere commercializzato nel mercato europeo. Se il Reg. (UE) n. 1169/2011 elenca all'art. 9 i requisiti obbligatori delle informazioni e all'art. 36 si limita ad enunciare le regole di principio su cui si basano le informazioni obbligatorie, gli artt. 119 e 120, Reg. UE n. 1308/2013 indicano, in entrambi i casi, i contenuti specifici delle informazioni, che sono sempre espresse, da riportare sulle etichette dei vini²³. Tali

⁽²⁰⁾ Cfr. *considerando* n. 40 Reg. (UE) 2021/2117.

⁽²¹⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al consiglio del 3 febbraio 2021, *Piano europeo di lotta contro il cancro*, COM (2021) 44 final.

⁽²²⁾ Cfr. *considerando* n. 42, Reg. (UE) 2021/2117.

⁽²³⁾ Seguendo l'elenco riportato all'art. 119, la prima indicazione che si rinviene, al par. 1, lett. a) del citato articolo è relativa alla categoria merceologica, giacché nella Sezione dell'OCM dedicata all'etichettatura vitivinicola vengono previste tipologie di vino molto diverse tra loro. Per effetto delle modifiche apportate dal citato Reg. (UE) n. 2021/2117 è ora possibile includere nelle categorie merceologiche dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, anche i prodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del Reg. (UE) n. 1308/2013, che definisce i processi di dealcolizzazione autorizzati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli, inserendo in etichetta la designazione della categoria accompagnata (i) dal termine "dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5% vol, ovvero (ii) dal termine "parzialmente dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione. Per i prodotti vitivinicoli sottoposti ad un trattamento di dealcolizzazione, aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10% in etichetta dovrà essere inserito anche il termine minimo di conservazione, a norma dell'art. 9, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 1169/2011. Nel caso dei vini di qualità dovrà

disposizioni elencano le indicazioni rinviando al regolamento delegato (UE) 2019/33, come modificato dal Reg. delegato (UE) 2023/1606, per quanto concerne la previsione dei termini da impiegare e le relative condizioni di uso e, da ultimo, anche dall'elenco ingredienti.

L'art. 120, Reg. (UE) 1308/2013 riporta l'elenco delle indicazioni facoltative integrato a sua volta dal citato regolamento delegato con la previsione delle specifiche condizioni e dei limiti di utilizzo. A livello interpretativo, tali disposizioni per i vini di qualità devono essere considerate in funzione di quanto previsto dal disciplinare di produzione che, come detto, sulla base della tipologia dei vini può restringere alcune previsioni di legge²⁴.

Limitatamente alla novità introdotta dal legislatore europeo occorre dire che la disposizione contenuta all'art. 119, par. a), lett. ii), del Reg. (UE) 1308/2013

prevede l'applicazione dell'obbligo per mero rinvio all'art. 9, par. 1, lett. I), Reg. (UE) 1169/2011 da cui è possibile ricavare la disciplina in combinato disposto con i successivi artt. 29-35 del regolamento, che si esaurisce nell'indicazione sui prodotti preimballati del valore energetico, oltre alla quantità di taluni nutrienti, quali i grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. La complessità di tali dati si misura con le modalità di presentazione per favorire la comprensibilità e la leggibilità delle informazioni, attraverso una apposita tabella, che soggiace alle prescrizioni concernenti la dimensione dei caratteri impiegati al fine di garantire la leggibilità del dato informativo da parte dei consumatori. Con particolare riferimento al settore del vino, la dichiarazione nutrizionale acquisisce rilievo per taluni dati, posto che alcuni, tra cui l'indicazione dei grassi, proteine e sale, non appaiono di interesse in luogo, invece dei dati

essere riportata l'espressione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e il relativo nome. Ai fini dell'indicazione di tali espressioni si precisa che l'art. 28, comma 4, T.U. vino prevede che le sigle docg, doc e igt, quali menzioni tradizionali italiane, possano essere indicate o in etichetta da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea (dop o igp). Tra le informazioni da riportare in etichetta vi è anche il titolo alcolometrico volumico effettivo, il quale, ai sensi dell'art. 44, Reg. UE n. 2019/33, è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume. Tale articolo tiene conto di un grado di variabilità dello stesso, prevedendo alcuni margini di tolleranza (positivi e negativi) rispetto all'indicazione in etichetta. In dettaglio, l'art. 44, par. 3, indica tale percentuale in una misura né inferiore né superiore a 0,5% per tutti i vini sfusi e imbottigliati, ad eccezione per i vini a dop e igp in bottiglia da più di 3 anni, per cui vale la percentuale, né inferiore né superiore, pari al 0,8%, così come per i vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi, etc. Vi è, inoltre, l'indicazione della provenienza per la quale, ai sensi dell'art. 45 Reg. UE n. 2019/33, è prevista l'indicazione del paese di produzione con la precisazione delle formule da impiegare (i.e. "vino di Italia"). La norma è prevista per tutte le categorie vitivinicole, e quindi anche per i vini di qualità, ancorché questi riportino l'indicazione dop o igp. Per le miscele di vini, se di Paesi diversi, occorre dare menzione dei nomi dei Paesi terzi ove ha avuto luogo la produzione. È altresì richiesta il riferimento all'imbottigliatore attraverso l'indicazione del nome e della sede dove è avvenuta tale fase. La norma riflette una esigenza di trasparenza della filiera e, pertanto, prevede l'obbligo dell'indicazione se questa avviene presso terzi (imbottigliato da), oppure anche nel caso in cui tale fase venga svolta dallo stesso produttore (prodotto e imbottigliato da). Per quanto riguarda le espressioni da riportare in etichetta giova rilevare che l'art. 3 del d.m. MiPAAF 13 agosto 2012 elenca le diverse diciture che possono essere impiegate a seconda delle circostanze elencandole in modo testuale. In sostituzione del nome o della ragione sociale e della sede legale dell'imbottigliatore — al pari del produttore o dell'importatore o del venditore — è prevista la facoltà di utilizzare un codice che il d.m. 13 agosto 2012 ha identificato nel codice ICQRF completato dalla sigla IT (art. 4, c. 3) da riportare secondo le prescrizioni indicate nella norma citata. In tal modo viene assolto l'obbligo della rintracciabilità senza dover esplicitare i nomi delle aziende coinvolte. Tra le disposizioni obbligatorie sono indicate, altresì, l'indicazione della quantità (volume nominale) e del lotto, determinato dal produttore o dal confezionatore e riferito ad una unità di vendita, che assolve ad alla funzione di rintracciabilità del prodotto, oltre che della indicazione degli allergeni. A tale ultimo riguardo, dal combinato disposto degli artt. 21 Reg. UE n. 1169/2011 e 118 Reg. UE 1308/2013 si ricava l'obbligo di indicare per il vino la presenza di sostanze allergeniche. Invero, durante i processi di produzione possono essere impiegati additivi classificati come allergeni, con particolare riferimento all'anidride solforosa, che qualora sia presente in un tenore maggiore di 10 mg/litro, deve essere riportato in etichetta (contiene solfiti). Invece, nell'etichetta dei vini, tra le informazioni obbligatorie, non possono trovare luogo le indicazioni sulla salute per espressa previsione dell'art. 4, par. 3, Reg. CE n. 1924/2006.

⁽²⁴⁾ L'annata di produzione delle uve rientra tra le indicazioni facoltative, nonostante che l'art. 31, co. 12, T.U. vino abbia stabilito l'obbligatorietà dell'annata di vendemmia per i vini dop; mentre resta facoltativo indicare l'annata di raccolta delle uve per i vini igp (e per i vini spumanti, frizzanti e liquorosi). Il riferimento all'annata in etichetta è previsto a condizione che l'85% delle uve utilizzate per la produzione siano state vendemmiate in tale annata, nel caso dei vini privi di riferimenti territoriali che riportano in etichetta l'annata, tale requisito deve essere certificato da un ente terzo, pubblico o privato, autorizzato dal MiPAAF (ora MASAF). Il riferimento al nome della varietà di uve da vino, ivi compresi i sinonimi, ove riconosciuti dal sistema di classificazione, può figurare in etichetta a condizione che vengano

relative alle calorie e agli zuccheri. Va detto che l'applicazione per rinvio dell'obbligo contenuto dal Reg. (UE) 1169/2011 non determina un adeguamento della norma al settore di riferimento, da cui discende, nel silenzio della norma l'applicazione della regola generale²⁵.

Quanto all'elenco degli ingredienti l'art. 119, par. a), lett. ii), del Reg. (UE) 1308/2013 dispone l'applicazione dell'obbligo per mero rinvio all'art. 9, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1169/2011. La disciplina relativa ai contenuti dell'elenco degli ingredienti si ricava dal Reg. delegato (UE) 2023/1606 che riporta in modo puntuale i termini e le categorie dei composti enologici da menzionare, oltre ai criteri adeguati a cui si aggiungono le disposizioni specifiche per i vini aromatizzati²⁶. In questi termini, si persegue il fine di trasmettere la composizione del vino attraverso l'indicazione dei suoi ingredienti rimettendo la sua percezione al consumatore.

A tale riguardo, va rammentato che l'esclusione dei vini dall'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione degli ingredienti – fatta salva la previsione relativa agli allergeni – rinveniva la sua *ratio* nella legittimità degli interventi e dei processi di lavorazione del vino resi

leciti dal disciplinare di produzione. Invero, la politica di qualità del vino ha conformato un modello produttivo a livello locale sulla base di un preventivo vaglio di conformità dei suoi ingredienti e, prim'ancora, delle sue pratiche enologiche. In questo modo, non si vuole limitare il peso alla conoscenza del dato informativo, ma enfatizzare il cambio di rotta voluto dal legislatore nella prospettiva del rapporto tra vino e salute, piuttosto che vino e qualità che aveva governato la tradizionale impostazione normativa.

Nella nuova previsione normativa la conoscenza delle sostanze contenute nel vino e impiegate ai fini della vinificazione si lega alle scelte dei consumatori nella misura in cui queste possano essere dallo stesso comprese. È notorio, infatti, che la percezione dei dati in etichetta è commisurato al tecnicismo delle regole informative: non a caso, il Reg. delegato (UE) 2023/1606 tenta di coniugare queste finalità prevedendo le norme necessarie «per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti vitivinicoli, dei processi specifici e dei tempi di produzione, fornendo al contempo informazioni complete e accurate ai consumatori»²⁷. L'impressione che si ricava dal combinato

rispettate le percentuali minime nell'ottenimento del vino, fermo restando il riconoscimento di tale facoltà dal disciplinare di produzione. Se l'art. 50, Reg. (UE) 2019/33, come modificato dal Reg. (UE) 2023/1606, prevede le condizioni, basate su criteri quantitativi (della varietà di uva rispetto al prodotto ottenuto), per poter indicare i nomi delle varietà, a livello interno gli artt. 6, 7 e 8, d.m. 13 agosto 2012 riportano una disciplina più articolata, completata dagli elenchi previsti dagli allegati, con l'obiettivo di tutelare i vini territoriali la cui rinomanza è strettamente e tradizionalmente legata a specifiche varietà di vini. Quanto al tenore zuccherino, per i vini diversi dai vini spumanti, è possibile indicarlo in etichetta secondo la nomenclatura prevista dall'Allegato III, parte B, del Reg. (UE) 2019/33, come modificato dal Reg. (UE) 2023/1606, (i.e. secco, abboccato o semisecco, amabile, dolce), fatta salva l'eventuale disciplina maggiormente restrittiva prevista dal disciplinare di produzione. Possono altresì trovare indicazione in etichetta anche i metodi di produzione, quando il vino sia stato fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno, facendo riferimento esclusivamente ai termini previsti esclusivamente dall'Allegato V a cui rinvia l'art. 53, Reg. UE n. 2019/33 (i.e. fermentato in botte di..., fermentato in botte). L'espressione «*crémant*» può essere utilizzata solo per i vini spumanti di qualità bianchi o rosati che riportano una dop o igr e secondo quanto previsto dall'art. 53, par. 5. Limitatamente all'etichetta dei vini dop e igr, l'art. 54, Reg. UE n. 2019/33 prevede la possibilità di utilizzare specifici termini, espressamente riportati nell'Allegato VI (i.e. abazia, castello, rocca, torre, etc.), che identificano l'azienda, diversi dal nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore. Tali termini possono essere impiegati se il vino è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati in tale azienda e la cui vinificazione è avvenuta interamente in tale azienda. Il limite all'impiego di tali termini si ha nell'ipotesi in cui esso sia in tutto o in parte compreso in un nome geografico protetto con una dop o una igr diverso da quello utilizzato per designare il vino ottenuto dall'azienda in questione. Si tratta di un riferimento importante per collegare ulteriormente il prodotto a una specifica area geografica. A tale riguardo, il d.m. 13 agosto 2012 ha previsto l'utilizzo dei marchi, contenenti le menzioni riferite all'azienda, preesistenti, che quindi possono essere comunque utilizzati ai fini dell'etichettatura anche nel caso in cui la dicitura registrata contenga una indicazione protetta.

(²⁵) Giova considerare che la Comunicazione della Commissione del 24 novembre 2023, C/2023/1190, ha previsto delle linee guida interpretative circa le nuove disposizioni europee in materia di etichettatura dei vini, sia per l'elenco ingredienti che per la dichiarazione nutrizionale. Sul punto, posto l'assenza di una norma specifica per il settore vitivinicolo, ha previsto la possibilità di sostituire la dichiarazione con la dicitura «contiene quantità trascurabili di» accompagnate dalla specifica dichiarazione nutrizionale.

(²⁶) Cfr. Reg. delegato (UE) 2024/585 della Commissione del 8 dicembre 2023 che integra il Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

(²⁷) Cfr. considerando n. 8 Reg. delegato (UE) 2023/1606.

disposto delle norme contenute nel Reg. (UE) 1308/2013 e del Reg. delegato (UE) 2023/1606 è che piuttosto di *accurate informazioni* si tratti di ulteriori o maggiori dati informativi; sebbene l'obiettivo sia quello di garantire la consapevolezza delle scelte dei consumatori questa non si esaurisce nell'implementazione dei dati, bensì nella chiarezza e nella loro qualità oltre che nelle modalità con cui queste si esprimono.

A sua volta, la questione investe l'ulteriore profilo del problema relativo alle modalità di presentazione dei prodotti vitivinicoli, accentuato, a mio parere, dalle scelte assunte dal legislatore europeo (prima) e, da ultimo, nazionale. Invero, considerato lo spazio ridotto dell'etichetta apposta sui vini, come detto, le informazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e all'elenco degli ingredienti, potranno essere integrate in via elettronica, figurando direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta del prodotto secondo quanto previsto dall'art. 119, par. 4 e 5, Reg. (UE) 1308/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117. È, in altri termini, prevista la possibilità di indicare il solo valore energetico fornendo la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti per via elettronica. Tanto è stato ribadito anche dalla Comunicazione della Commissione (C/2023/1190) del 24 novembre 2023, ove è stato chiarito che gli operatori potranno dotarsi di mezzi elettronici – tra cui, a titolo di esempio, i codici QR – a condizione che il sistema utilizzato non raccolga, né tracci i dati degli utenti. In merito alla fornitura per via elettronica delle informazioni dettagliate pertinenti all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale, il medesimo documento precisa che, in ogni caso, occorre garantire che, conformemente all'art. 40, par. 1, del Reg. delegato (UE) n. 2019/33, come modificato dal Reg. delegato (UE) 2023/1606, le indicazioni obbligatorie figurino nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie e possano essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni, salvo quanto previsto al secondo paragrafo relativamente alle sostanze che provocano allergie o intolleranze, l'indicazione dell'importatore, il numero di lotto, e il termine minimo di conservazione.

Si consideri che, per effetto della nuova normativa, molti produttori si sono attivati per stampare, sulle etichette di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati, il QR Code, unitamente al simbolo ISO 2760 identificato con la lettera «i», riconosciuto per indicare l'elenco degli ingredienti obbligatori, così come precisato in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, ai sensi dell'art. art. 219, co. 5, d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente). Tuttavia, dato l'espresso richiamo del Reg. (UE) 1308/2013 al Reg. (UE) 1169/2011, la fornitura di tali informazioni non risulta conforme. Nel dettaglio, l'art. 18 del Reg. (UE) 1169/2011 impone che l'elenco degli ingredienti rechi un'intestazione o sia preceduto da un'adeguata indicazione che consista nella parola «ingredienti» o la comprenda. Con d.m. MASAF del 7 dicembre 2023 n. 0675460, il Ministero è, dunque, intervenuto sul punto consentendo, in via transitoria, ai produttori di etichettare e commercializzare i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 identificato con la lettera «i» sino al prossimo 8 marzo 2024, da ultimo, successivamente modificato al 30 giugno 2024²⁸.

Il riferimento ad una sorta di digitalizzazione dell'etichetta, o per meglio dire di una componente dei dati informativi, rappresenta una novità sul piano delle regole di presentazione delle informazioni. Sebbene questa configuri una soluzione di compromesso che tiene in considerazione l'obbligo informativo e il ridotto spazio in etichetta, considerata peraltro la tradizionale tendenza nel settore del vino a riportare un numero di informazioni limitate, questa soluzione presenta qualche criticità se si considera quanto detto circa la percezione del consumatore e la funzione dei dati relativi all'indicazione degli ingredienti e della dichiarazione nutrizione del vino nella prospettiva della sostenibilità sociale.

A ben vedere vi sarebbe da pensare ad una sorta di "via di fuga" per permettere a produttori di adempiere all'obbligazione di legge prevista, e al contempo rendere certi dati meno visibili, o quanto meno immediatamente meno accessibili alla generalità dei consumatori, considerando la natura delle informazioni e il peso delle stesse sul piano della salute dei consumatori.

⁽²⁸⁾ Cfr. d.m. MASAF del 8 marzo 2024 n. 115268.

A mio parere, per quanto su altri mercati (si pensi a quelli americani ed asiatici) il consumatore è assai più avvezzo all'impiego di strumenti digitali per la comunicazione delle informazioni obbligatorie relative anche agli alimenti, il mercato europeo, e quello italiano in particolare, non conosce in modo diffuso questo mezzo che, soprattutto in alcuni contesti, resta assai marginale. Tra questi vi è senza alcun dubbio il settore del vino che resta legato, anche nelle modalità di presentazione delle informazioni, ad una sua tradizione che limita assai i contenuti e le modalità con cui queste vengono veicolate. Peraltro, se si considera l'obbligatorietà di tali indicazioni in etichetta, vi sarebbe da chiedersi se la circostanza che non possano essere percepite dalla quasi totalità dei consumatori al momento dell'acquisto non rappresenti un limite che dovrebbe fare propendere il legislatore verso la riconduzione delle sole informazioni volontarie, e non di quelle obbligatorie, al sistema digitale.

Una scelta che pone qualche dubbio in termini di chiarezza informativa e trasparenza dei dati, oltre che di efficienza del mercato. Dico questo perché, se da un lato il consumatore è chiamato a misurarsi con un crescente numero di dati informativi, certamente necessari per effettuare le sue scelte e calibrare le stesse anche circa il consumo dell'alimento (e quindi anche del vino) e gli effetti sulla salute, non si comprende in che modo lo strumento elettronico possa risultare una scelta opportuna²⁹. In altri termini, anziché semplificare la circolazione delle informazioni sul mercato si sta aumentando il tecnicismo e la complessità dei dati che caratterizzano il settore alimentare, sovrapponendo nuovi ostacoli costituiti dal sistema digitale.

Un ulteriore spunto riguarda la scelta di destinare alla digitalizzazione alcuni dati anziché categorie di informazioni, quali ad esempio quelle volontarie. Con ciò non si vuole demonizzare gli strumenti di digitalizza-

zione con riferimento alla comunicazione *business to consumer* nel settore alimentare, ma rilevare che il suo impiego con riferimento ai dati informativi obbligatori deve essere valutato con particolare attenzione in quanto deve essere garantita, coerentemente con il Reg. (UE) 1160/2011, la conoscibilità di questi ultimi da parte di tutti i consumatori e non solo di quelli maggiormente avvezzi a certi strumenti tecnologici rispetto ad altri³⁰. È sul piano del metodo che la scelta non pare condivisibile in quanto pone più luci che ombre sollevando profili di responsabilità in capo all'operatore vitivinicolo, oppure dello strumento digitale che può fare capo anche a soggetti terzi³¹. Invece, se la scelta vuole essere quella della digitalizzazione delle informazioni nel settore alimentare – obiettivo tutt'altro che non condivisibile e, peraltro, in parte già in atto se si considera la rapida diffusione di tali strumenti – questa deve essere perseguita con un approccio maggiormente organico e coerente con le disposizioni generali che governano le informazioni al consumatore di alimenti e le relative modalità di presentazione prevedendo, ove necessario, disposizioni specifiche per il mercato di riferimento.

4.- Considerazioni conclusive

Le osservazioni che precedono hanno messo in evidenza il profilo evolutivo di una disciplina che, mediante il Reg. (UE) 2021/2117, si è allineata, sul piano degli obblighi informativi, alle regole già previste per gli altri comparti produttivi. Un punto di arrivo che potrebbe non destare particolari questioni se non si considerasse il contesto normativo all'interno del quale si colloca e le scelte di ordine politico perseguite.

Se da un lato, l'integrazione delle informazioni obbli-

(²⁹) In argomento, S. Masini, *Informazioni e scelte del consumatore*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (diretto da), *op. cit.*, p. 294, ove l'A. opportunamente osserva che la tutela del consumatore si attua sul piano più generale con riguardo a tutte le conoscenze che ne determinano la consapevolezza, tanto da affermare che la libertà di iniziativa economica e rischio di impresa trovino esatta corrispondenza nella libertà di preferenza e nel rischio di scelta, traducendosi in norme adeguate a sapere cosa si mangia dopo aver rimosso la preoccupazione che un alimento possa provocare effetti nocivi.

(³⁰) Sul punto, puntuali le considerazioni di G. De Luca, *Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti per i vini, fra tecnicismi informativi e barriere digitali*, in *Dir. agroalim.*, 2024, pp. 44-49.

(³¹) In dottrina, S. Bolognini, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2019, p. 615. Ancora A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2012, p. 4 ss.

gatorie in etichetta, attraverso la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti, rappresenta una finalità perseguita per raggiungere i citati obiettivi sostenibilità sociale, posto che tali informazioni assolvono ad uno scopo di natura preventiva volto a rendere il consumatore maggiormente edotto delle sue scelte e delle conseguenze che il consumo dell'alimento può determinare, è pur vero che le scelte collegate ad una digitalizzazione (parziale) di questi dati sembra porsi oggi in controtendenza rispetto alle esigenze rappresentate dal consumatore di prodotti alimentari. Invero, la sostenibilità delle informazioni si lega necessariamente ad una piena simmetria informativa, posto che i consumatori sono onerati della responsabilità di leggere e comprendere i dati che vengono veicolati nel contesto della rapidità delle transazioni commerciali, controproducenti per la tutela degli interessi dei consumatori e per il buon funzionamento del mercato. Sotto questo profilo, mi pare di poter osservare che la scelta dello strumento digitale crei maggiori dubbi, piuttosto che certezze. Sarebbe stato auspicabile un correttivo, che avrebbe potuto dare una maggiore attuazione alla norma e quindi una più rapida attuazione della disciplina nel settore vitivinicolo.

In questo contesto, il consumatore assume una diversa posizione e una funzione centrale in ragione del ruolo inedito a lui affidato da parte del legislatore: arbitro del mercato e attore per il perseguimento delle finalità previste dalla strategia della sostenibilità. A tale riguardo, giova rilevare che la tutela del diritto all'informazione del consumatore di alimenti, fondata, come si è detto, sull'adeguatezza dell'informazione ai fini di consentire una scelta consapevole, riceve dagli obiettivi della sostenibilità una configurazione parzialmente innovata non solo dall'aumento delle informazioni, quanto dall'impatto che tali informazioni sono suscettibili di avere per il consumatore medesimo e, in termini generali, a livello sociale per l'intera collettività.

Infine, una ulteriore considerazione merita un cenno. A ben vedere, dietro al rapporto tra vino e salute del consumatore vi è una crescente tendenza, ben marcata a livello internazionale, di considerare il vino

quale bevanda alcolica e quindi sottoposta ai medesimi rischi per il suo consumo da parte del consumatore. Una distinzione tutt'altro che sottile e che rileva sul piano delle norme vincolanti previste per il consumo delle bevande alcoliche e, quindi, delle informazioni o *claim* che accompagnano il prodotto sul mercato. Sotto questo profilo va detto che in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, il vino è fortemente radicato ad una cultura che riguarda la sua produzione ed ugualmente il suo consumo che lo colloca su un piano diverso e assai lontano da quanto caratterizza le bevande alcoliche e, in linea generale, le bevande spiritose³². Invece, la tendenza in atto è di considerare le bevande alcoliche senza distinzioni per gli effetti che il consumo può determinare al consumatore e a livello sociale. In questa prospettiva si crede di dover leggere anche le disposizioni che hanno innovato la disciplina dell'etichettatura del vino con il fine di trasferire il peso delle scelte sul consumatore di vino, e in questo modo anche gli effetti nocivi che possono potersi produrre a livello sociale. Una scelta che, tuttavia, può produrre effetti sulla legislazione vitivinicola.

Insomma, luci ed ombre di una disciplina complessa ove le regole del mercato e della commercializzazione del vino sembrano sempre più governate dalle scelte del legislatore che muove i suoi passi attraverso il prisma di una sostenibilità, che si propone di essere ambientale e forse anche sociale, ma non troppo economica.

ABSTRACT

Il contributo tratta il tema dell'etichettatura del vino, innovata dalla disciplina del Reg. (UE) 2021/2117 che ha interessato le disposizioni contenute nel Reg. (UE) 1308/2013 attraverso una ricostruzione di ordine sistematico volta a collocare tale riforma nella più ampia e complessa evoluzione della legislazione del settore vitivinicolo. Un processo di forti trasformazioni che coinvolge il settore agroalimentare, e quindi

(³²) Cfr. Reg. (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche.

anche quello vitivinicolo, innanzi alle sfide dettate dalla sostenibilità e dalla crisi ambientali con rilevanti impatti a livello interpretativo e applicativo della disciplina di settore.

This paper addresses the issue of wine labelling, as innovated by Regulation (EU) 2021/2117, which affected the provisions of Regulation (EU) 1308/2013. It

provides systematic reconstruction aimed at placing this reform within the broader and more complex evolution of the legislation in the wine sector. This is a process of significant transformation that is affecting the agri-food sector, and consequently also the wine sector, in the face of challenges posed by sustainability and the environmental crisis with significant impacts on the interpretation and application of the sector rules.